

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6466 del 10/12/2018
Oggetto	Rinnovo della concessione mineraria per l'estrazione di acque minerali termali salsobromiodiche e sulfuree, denominata "Monticelli", nei comuni di Montechiarugolo e Parma, a favore della ditta Terme di Monticelli S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6691 del 07/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTO

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 58/2018;

VISTI ALTRESI':

- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e ss.mm., che classifica le coltivazioni di sostanze minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, "Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale";
- La Legge Regionale 17 agosto 1988, n. 32, "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e ss.mm. ed in particolare l'art. 8 che disciplina il rilascio della concessione;
- gli artt. 147 e 151 della L.R. 3/99 che delegano, con decorrenza 12 novembre 1999 alle Province i seguenti compiti, adempimenti e funzioni amministrative:
 - * provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui al Titolo II della L.R. 17/08/1988 n° 32 ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima Legge fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;
 - * provvedimenti ed adempimenti relativi alle "acque di sorgente" di cui al D.lgs 4 Agosto 1999, n° 339 ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R.32/88 ferma restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;
- gli artt. 14 e 16 della L.R. 13/2015, in combinato disposto con il comma 3 dell'art. 68 in base ai quali le competenze in materia di acque minerali, termali e di sorgente ex L.R. 32/88 e s.m.i., sono attribuite all'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far tempo dal 1/1/16;

PREMESSO CHE

- la concessione mineraria denominata "**Monticelli**", ricadente all'interno dei Comuni di Montechiarugolo e di Parma e con sede operativa in località Monticelli, in Provincia di Parma, era stata rilasciata con Decreto Ministeriale del 15 aprile 1971 e rinnovata a favore della ditta Terme di Monticelli S.p.A. con D.G.R. Emilia Romagna n. 1241 del 4 aprile 1995 ed in scadenza il 09 settembre 2018;

VISTA

- l'istanza acquisita al protocollo generale Arpae in data 04 maggio 2018 al n° PGPR/2018/9424 (pratica Sinadoc n° 14305), con la quale la ditta **Terme di Monticelli S.p.A.**, con sede a Monticelli, Comune di Montechiarugolo (PR), in via Basse n°5, Cod. Fisc. 00160230348 ed iscritta al n° 62545 dell'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma, ha presentato istanza di **rinnovo** per anni trenta (30) della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque "minerali termali salsobromoiodiche e sulfuree" denominata "**Monticelli**", sul territorio dei Comuni di Parma e di Montechiarugolo, località Monticelli, a norma dell'art. 34 del R.D. 1443 del 29 luglio 1927, e s.m.i.,

e degli artt. 7 e 8, della L.R. 17 agosto 1988, n° 32 e s.m.i., e la documentazione di merito prodotta a corredo, agli atti presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Parma;

CONSIDERATO :

- che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (v. sent. Cons. di Stato n. 873/2013 e 2151/2011, sent.Corte Cost. n.1/2010, sent.TAR Lombardia n.2401/2014) è ormai uniforme nel ritenere che l'assegnazione di un bene demaniale suscettibile di sfruttamento economico debba avvenire nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza non discriminazione e parità di trattamento tra gli operatori economici interessati;
- che con la nota prot. PG/2015/645721 del 09/09/15, il Servizio Affari Generali Giuridici e Programmazione finanziaria della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna, ha chiarito che per soddisfare le finalità di cui al punto precedente è idonea la pubblicazione di un avviso al fine di raccogliere manifestazioni di interesse e, in caso di concorso di più istanze, il rilascio della concessione o del rinnovo a seguito della valutazione delle richieste presentate e delle garanzie prestate sulla base dei criteri indicati nell'avviso;
- che con la nota prot. PG/2018/297786 del 26/04/18, il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna, ha confermato le indicazioni già fornite con la nota di cui al punto precedente (PG/2015/645721 del 09/09/2015) ribadendo la necessità di operare la pubblicazione di avvisi al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse relative alle concessioni in oggetto;
- che, pertanto, ai fini del rinnovo della concessione di cui trattasi si è predisposto un avviso pubblico di manifestazione di interesse nei confronti della stessa da parte di soggetti ulteriori rispetto a quello indicato in premessa che attualmente ha presentato l'istanza, per procedere ad un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari;
- che la manifestazione di interesse è stata pubblicata sul n. 196, Parte seconda del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a far data dal 08 agosto 2018 e contestualmente presso l'Albo Pretorio del Comune di Montechiarugolo, presso l'Albo Pretorio della Provincia di Parma e sul sito ufficiale dell'Arpae;
- che entro il termine dell'avviso, fissato per il giorno 28 agosto 2018, non sono pervenute manifestazioni di interesse in merito alla concessione mineraria "Monticelli Terme";
- che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale Arpae n° **DET-AMB-2018-4685** del 13/09/2018 si è conclusa ufficialmente la procedura di evidenza pubblica e si sono riaperti i termini dell'istruttoria di rinnovo della concessione in parola.

PRESO ATTO:

- che l'istanza ed il progetto sono stati pubblicati nei modi di rito, senza dar luogo ad opposizioni o reclami;
- che non risultano pervenute osservazioni in merito, a seguito della pubblicazione del progetto;
- che durante il sopralluogo effettuato in data 3 dicembre 2018 nell'area di richiesta di rinnovo concessione, è risultata corrispondenza fra gli elementi osservati sul terreno e quelli indicati sui piani di delimitazione, così come specificato nel verbale di delimitazione della concessione "Monticelli" quale parte integrante del verbale stesso, agli atti presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Parma;

VISTO

- il parere favorevole del Comune di Montechiarugolo, espresso con nota del 18 ottobre 2018 (acquisito al protocollo n° PGPR/2018/22479 del 18 ottobre 2018), allegato al presente atto quale parte integrante;
- il parere favorevole del Comune di Parma, espresso con nota del 25 ottobre 2018 (acquisito al protocollo n° PGPR/2018/24315 del 15 novembre 2018), allegato al presente atto quale parte integrante;
- il parere favorevole della Provincia di Parma – Servizio Pianificazione Territoriale, espresso con nota del 21 novembre 2018 ed acquisita al protocollo n° PGPR/2018/24707 del 21 novembre 2018 allegato al presente atto quale parte integrante;
- il parere favorevole dell’AUSL di Parma, Struttura Organizzativa Territoriale Parma Sud Est, espresso con nota n. 78509 del 26/11/2018, acquisita al protocollo n° PGPR/2018/25120 del 27 novembre 2018, con prescrizioni, allegato al presente atto quale parte integrante;
- l’avvenuto pagamento dei diritti proporzionali relativi alla concessione in oggetto, per l’intera annualità 2018;
- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 16819 del 17/10/2016, riguardante l’aggiornamento dei diritti proporzionali per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali – triennio 2017-2019.

CONSIDERATO :

- che la Società richiedente ha correttamente adempiuto alle disposizioni previste dall’art. 8 della sopracitata Legge Regionale 32/88 e smi;
- che la società Terme di Monticelli S.p.A. è una società che si avvale di personale tecnico che opera da anni nel settore delle acque minerali e possiede i requisiti economici adeguati all’attività da intraprendere, così come da autocertificazione allegata all’istanza;
- che la documentazione presentata risulta essere completa anche alla luce di quanto specificato dalla deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna del 25/01/1985 n° 219, recante le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di acque minerali e termali;
- che il programma dei lavori presentato, prevede, in sintesi, la prosecuzione della coltivazione della miniera in continuità con quanto effettuato in passato ed in particolare la Ditta intende potenziare l’attività di sfruttamento delle acque salsobromoiodiche e sulfuree della concessione, nel pieno rispetto della sostenibilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche ed in particolare si prevede
 1. realizzazione di una nuova piscina termale coperta che si andrà ad aggiungere alle quattro esistenti;
 2. realizzazione di un nuovo reparto “magazzino” a servizio delle strutture ricettive alberghiere del centro termale;
 3. mantenimento in perfetto stato di efficienza di tutte le fonti e gli impianti presenti all’interno della concessione e della viabilità fra le opere di captazione ;
- che la Arpae S.A.C. tutela l’assetto ambientale del territorio nel quale si svolge l’attività di ricerca e d’estrazione delle acque minerali e termali.

RITENUTO:

- che sussistano i presupposti per rinnovare la concessione in argomento per la durata di anni 30 (trenta);

DATO ATTO

Che nei confronti del sottoscritto e del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziale ex art. 6-bis della L241/90 nei confronti della ditta richiedente il rilascio della concessione;

DETERMINA

Di rinnovare alla ditta

- Ragione sociale : **TERME di MONTICELLI S.p.A.**
- Sede legale : Via Basse, 5, Monticelli – Comune di Montechiarugolo (PR)
- Sede stabilimento : Via Basse, 5, Monticelli – Comune di Montechiarugolo (PR)
- C. F.- P. IVA: 00160230348

la concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua termale denominata “**MONTICELLI**”, in territorio del comune di Parma e Montechiarugolo, località Monticelli, Provincia di Parma, dell’estensione di 889.84.50 Ha, per anni 30 (trenta) a decorrere dal 9 settembre 2018 (scadenza 8 settembre 2048).

L’area della concessione è identificata nella zona di terreno, delimitato dalla poligonale chiusa avente vertici ABCDEFG come evidenziato nei piani di delimitazione alle scale 1:25.000 e 1:10.000 ed alle coordinate (Ed 50 UTM 32) dei vertici indicate nella domanda, depositati ed allegati all’istanza in oggetto;

La ditta titolare del permesso è tenuta:

1. ad esercitare direttamente l’attività con i mezzi tecnici ed economici adeguati all’importanza del giacimento (fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 bis della L.R. 32/88, così come modificata ed integrata dall’art. 3 della L.R. 11/2018) e ad attenersi al programma di coltivazione sopracitato che si intende contestualmente approvato. Per eventuali varianti deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione;
2. ad inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all’Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma :
 - a) un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull’andamento generale della propria industria;
 - b) il programma dei lavori per l’anno successivo, di cui al R.D.L. 15/06/1936 n° 1347 convertito nella legge 25/01/1937, n° 218 ed al D.P.R. del 9/04/1959 n° 128;
3. ad installare e/o mantenere in perfetto stato di funzionamento gli strumenti per la misurazione della portata, della conducibilità elettrica e della temperatura dell’acqua prelevata ed a trasmettere allo scrivente servizio, entro i primi 5 giorni di ogni mese, i dati rilevati e registrati nel mese precedente;
4. a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa mineraria sia per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori che la sicurezza di terzi;
5. a fornire ai rappresentanti dell’Arpae e degli Enti preposti ai controlli, i mezzi necessari per l’espletamento delle attività ispettive previste per legge ed a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
6. a trasmettere periodicamente all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, i dati statistici e le segnalazioni previste per legge, pertinenti all’attività di coltivazione e sfruttamento della concessione. In particolare, in occasione della segnalazione annuale dei dati inerenti il programma dei

lavori (ex art. 2 R.D.L. 1347/1936) da svolgersi nell'anno successivo, dovrà contestualmente relazionare sui lavori svolti nell'anno, evidenziando i risultati ottenuti, ed allegare un rapporto sull'andamento generale della propria attività;

7. ad attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Arpae S.A.C., ai fini del regolare sfruttamento delle opere di captazione e della regolare esecuzione delle ricerche;

8. tutte le opere pertinenti alla concessione, costituenti pertinenza mineraria ai sensi dell'art. 12-2° comma della Legge regionale 32/1988 e s.m.i., dovranno essere oggetto di adeguata manutenzione ed essere realizzate nel rispetto della normativa vigente di settore;

9. nell'esercizio delle attività pertinenti alla concessione, si dovrà rispettare il complesso della normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e igiene, e garantire il buon governo igienico delle zone di protezione igienica delle sorgenti;

10. a mantenere e/o a ripristinare tempestivamente qualora fossero danneggiati, in corrispondenza dei vertici di delimitazione della miniera, opportune targhe, realizzate in materiale idoneo e di dimensioni almeno 0,20 X 0,30 m, recanti dall'alto al basso, le incisioni del simbolo minerario, martello e mazzetta incrociati; dalle lettere C.M. iniziali di Concessione Monticelli e dalla lettera che contraddistingue il rispettivo vertice. Tali targhe dovranno essere posizionate in modo da essere facilmente visibili e riconoscibili e da non poter essere rimosse con facilità;

11. a corrispondere entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il diritto proporzionale anticipato così come stabilito dall'art. 16 della L.R. 32/1988 e s. m. i. ;

12. ad inviare almeno otto giorni prima della ripresa dell'attività estrattiva o comunque dal ricevimento della presente determinazione, l'aggiornamento della "denuncia d'esercizio" e del Documento Sicurezza e Salute (DSS) a firma del titolare e sottoscritta dal direttore responsabile e dai sorveglianti ufficialmente nominati ed in possesso della qualifica prevista dal DPR 128/1959;

13. a far pervenire alla Arpae S.A.C., entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto di rinnovo della concessione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;

14. sulla base di quanto prescritto nel parere di cui sopra dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - S.T.O. Parma Sud Est (parere prot. n. 78509 del 26/11/2018 acquisito al protocollo Arpae n. PGPR/2018/25120 del 27/11/2018), vengono impartite le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) nel Documento Sicurezza e Salute (DSS) si dovranno valutare le modalità di allontanamento del gas metano nelle vasche di decantazione;
- b) la caratterizzazione chimico-fisica delle acque emunte, dovrà essere effettuata su tutti i pozzi oggetto di concessione;
- c) la zona di tutela assoluta del pozzo 13 dovrà essere mantenuta sgombra dal materiale vario ivi presente.

Si stabilisce inoltre che:

- nell'ambito delle aree protette o tutelate per interessi artistici ed ambientali o vincolate per scopi idrogeologici, l'attività mineraria è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni o dei nulla osta prescritti dalla normativa di settore;
- nel caso che i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare della concessione potrà rivolgersi all'autorità pubblica competente per la necessaria assistenza;
- la concessione mineraria è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatte salve le altre eventuali autorizzazioni;

- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di acque minerali e termali;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- l'Arpae S.A.C. non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e/o rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con il provvedimento rilasciato
- di rammentare che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Rif. Sinadoc ARPAE SAC n.14305/2018

Il Dirigente

Dott. Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.